



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 12 DEL 29.04.2022

Il giorno **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **2022**

L'arch. Francesco Maisto, Presidente/Commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo, e dalla dott.ssa Assunta Della Ragione, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO: “Accordo di Cooperazione tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Regione Campania per l'attivazione e la gestione dei corsi per Accompagnatori di Media Montagna. *Adozione schema.*”

IL PRESIDENTE/COMMISSARIO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal Responsabile Amministrativo e riportata a tergo:

Premesso che

1. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
2. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
3. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia;
4. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
5. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
6. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario cat. D6 dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;

Dato atto che il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania è un Ente Pubblico a carattere territoriale, la cui definizione giuridica è: “Organo di Autogoverno e disciplina della professione”. Esso ha sede in via San Vito 151, 80056 Ercolano (Na), Codice Fiscale 06332790630, con presidente pro tempore il sig. Liberato Maddaloni, nato a Ercolano (Na) il 09/01/1945, domiciliato in Ercolano (Na) alla via Panoramica n.172, Carta di identità n. AY3088250, rilasciata il 18/01/2017 dal comune di Ercolano (Na).

Visto

- a. la L.R. n. 11 del 16 marzo 1986, con la quale, in ottemperanza alla Legge Quadro n. 217/1983, la Regione Campania definiva i requisiti per l’esercizio e per l’accesso alle attività professionali turistiche, compreso quella di Guida Alpina, attraverso l’istituzione di appositi Albi Regionali distinti per professione;
- b. il comma 5, art. 15 della predetta Legge Regionale, il quale specifica che: “i requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza triennale, dalla Giunta Regionale “sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia”;
- c. la delibera n. 6722 del 09.09.1986, con la quale la Giunta Regionale della Campania provvedeva a definire i requisiti professionali nonché le modalità per l’ammissione ed il numero di guide per ogni singolo presidio, attribuendo n. 37 Guide Vulcanologiche al Presidio del “Vulcano Vesuvio” e n. 10 Guide Vulcanologiche al Presidio “Zona Archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara”;
- d. la delibera n. 7497 del 14.10.1986 con la quale la Giunta Regionale della Campania provvedeva a istituire, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 11/86, il Sub-Albo delle Guide del Vesuvio;
- e. il Bando pubblicato nel B.U.R.C. n. 55 del 14.11.1994, con il quale la Regione Campania ha indetto un concorso pubblico per l’abilitazione di n. 27 Guide Vulcanologiche.

Tenuto conto del precedente Accordo di Cooperazione, approvato con Delibera del Presidente/Commissario n. 01 del 31.01.2022 e siglato in data 04.02.2022, prot. n. 0102 del 09.02.2022, tra il Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, arch. Francesco Maisto, e il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, sig. Liberato Maddaloni, relativo alla formazione di n. 25 nuove Guide Vulcanologiche, ai sensi della L.R. n. 11 del 16 marzo 1986, con il quale venivano sanciti ruoli e compiti dei rispettivi Enti.

Considerato che tale accordo trova fondamento nelle seguenti norme dello Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei:

- a. comma c), art. 2 “Obiettivi”: “Lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al consolidamento dell’identità territoriale”;



- b. comma 3, art. 20, “Il regolamento di funzionamento degli uffici del Parco”, nel quale è previsto che il Parco “promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l’utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università campane, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all’accompagnamento formativo nel campo dell’ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.”

Atteso che il modello formativo scaturito dalla collaborazione dei due Enti risulta valido anche ai fini dell’istituzione di altri profili professionali ritenuti necessari per sopperire alle esigenze di accompagnamento qualificato di escursionisti e turisti da parte di Enti Parco, Riserve Regionali, Comunità Montane, Comuni, Provincie, Università Istituti, Enti di formazione, ecc. nella Regione Campania.

Visti gli art. 21 e 22 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989, cosiddetta “Legge Quadro nazionale per l’ordinamento della professione di Guida Alpina”, che forniscono la definizione e la formazione della figura professionale di “ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA” che per maggiore chiarezza si riportano testualmente:

Art. 21 - Accompagnatori di media montagna

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Art. 22 - Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, l’esercizio di tale attività è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L’accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L’iscrizione nell’elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all’articolo 5.
5. L’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d’intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l’idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l’attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l’età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d’intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell’accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l’elenco speciale all’albo professionale.

Visto l’art. 23 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge Quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di Guida Alpina” e ss. mm. e ii.

Considerato che la figura professionale “ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA”:

- a. ha il compito di tutelare la sicurezza e incolumità dei propri allievi/clienti e utenti nelle zone montane di competenza e, quale interprete ambientale, di illustrare le caratteristiche culturali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso con esclusione dei vulcani e delle aree vulcaniche attive o



- quiescenti della Regione Campania che costituiscono aree di esclusiva competenza delle Guide Vulcanologiche;
- corrisponde ai presupposti tecnici e di idoneità per poter essere inserita nel cosiddetto Testo Unico delle Professioni Turistiche in fase di stesura presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania;
 - apporterebbe benefici allo sviluppo sostenibile del sistema naturale locale, a partire dagli undici Enti Parco e Riserve Naturali che operano sul territorio, chiara espressione della volontà politica della Regione Campania a voler garantire una svolta ambientale ai futuri piani e programmi in atto sul territorio;
 - andrebbe a fronteggiare e arginare il dilagare di guide cosiddette ambientali non autorizzate, dannoso fenomeno sempre più diffuso che trova spazio in corsi di formazione auto-referenziati che, tra le altre cose, non contemplano a sufficienza l'acquisizione di metodologie e tecniche necessarie per *“salvaguardare la incolumità degli escursionisti”* nelle zone montane.

Dato atto che

- l'Ente Parco dei Campi Flegrei, proprio per la posizione di primo piano che occupa nella lista dei Parchi Regionali, può e intende farsi carico di diventare l'Ente Parco di riferimento per una spinta promozionale da parte della Regione Campania per nuove iniziative formative tali da incrementare l'offerta qualitativa;
- il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, una volta riconosciuta la figura professionale dell'Accompagnatore di Media Montagna in Campania con l'approvazione e pubblicazione sul BURC del Testo Unico delle Professioni Turistiche in fase di stesura presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, si rende disponibile a formare gli Accompagnatori di Media Montagna, favorendo l'inserimento nell'Elenco Speciale dell'Albo del Collegio Regionale;
- il suddetto Collegio Regionale, non avendo in seno una struttura amministrativa in grado di poter svolgere con agevolezza le procedure burocratiche necessarie a garantire l'attivazione dei Corsi di formazione di "ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA", intende fornire, quale organo all'uopo istituito, il proprio contributo all'istituzione e alla formazione di tale figura professionale, avvalendosi del supporto logistico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei secondo un modello già in atto per l'organizzazione del nuovo bando delle Guide Vulcanologiche e per la loro formazione.

Tenuto conto del comma 1, art. 15 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni", Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale prevede che: "[... *omissis*] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Visto il comma h), punto 2, dell'art. 2, "Obiettivi", dello Statuto dell'Ente Parco, che consente: "l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [*omissis*...]".

Visto

- il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE;
- gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Visto altresì lo schema di Accordo di Cooperazione che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

La premessa in narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata.


1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Accordo di Cooperazione tra Ente Parco e Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania (denominato Allegato "A"), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI AUTORIZZARE** alla firma del predetto Accordo di Cooperazione il Presidente dell'Ente Parco e procedere alla sottoscrizione tra le parti.
3. **DI PRECISARE** che il suddetto accordo è subordinato all'inserimento della figura professionale dell'Accompagnatore di Media Montagna nel Testo Unico delle Professioni Turistiche in fase di stesura presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania.
4. **DI INVITARE** il Responsabile Amministrativo, nel caso in cui l'accordo diventi operativo, a dare seguito agli adempimenti consequenziali, quale Coordinatore delle attività del Parco, coinvolgendo nell'intervento formativo in misura prioritaria le risorse interne dell'Ente (comitato scientifico, centri di formazione professionale convenzionati, docenti, professionisti specializzati, ecc.).
5. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento alla Regione Campania, quale Organo Vigilante.
6. **DI TRASMETTERE** per opportuna conoscenza il presente Provvedimento alla Comunità dell'Ente.
7. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente.

Bacoli (Na), 29.04.2022

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio



Il Presidente/Commissario
arch. Francesco Maisto





Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Il sottoscritto dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, nel certificare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. 12 del 29.04.2022 ai sensi del comma 3, art. 16 "Albo Pretorio – pubblicazione degli Atti" dello Statuto, ne esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa.

Bacoli (Na), lì, 29.04.2022

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

Bacoli (Na), lì, 29.04.2022

La Segretaria
dott.ssa Assunta Della Ragione

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco Maisto





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na), il giorno 29.04.2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (Na), li, 29.04.2022



Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.04.2022

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.lgs. art. 134 comma 4°);
- Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Bacoli (Na), li, 29.04.2022

La Segretaria

dott.ssa Assunta Della Ragione

La presente deliberazione è stata inviata:
alla Comunità dell'Ente in data 29.04.2022

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data 29.04.2022

- senza opposizioni.
- con opposizioni

La Segretaria

dott.ssa Assunta Della Ragione



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



Allegato alla deliberazione del Presidente/Commissario n. 12 del 29.04.2022

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, con sede in Bacoli (Na), alla Piazza Gioacchino Rossini – Parco Borbonico del Fusaro, Codice Fiscale 96019470630, nella persona del suo legale rappresentante *arch. FRANCESCO MAISTO*, nato a Napoli il 25.05.1968 e domiciliato per la carica in Bacoli (Na), p.zza G. Rossini, Carta di identità n. CA01743BY/074781 rilasciata dal Comune di Giugliano in Campania (Na) il 08.08.2018, quale Presidente/Commissario dell’Ente, d’ora in avanti chiamato, per brevità, “Ente Parco”

e

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA, con sede in via San Vito 151, 80056 Ercolano (Na), Codice Fiscale 06332790630 nella persona del legale rappresentante sig. **LIBERATO MADDALONI**, nato a Ercolano (Na) il 09/01/1945, domiciliato in Ercolano (Na) alla via Panoramica n.172, Carta di identità n. AY3088250, rilasciata il 18/01/2017 dal comune di Ercolano (Na), quale Presidente del Collegio, d’ora in avanti chiamato, per brevità, “Collegio Regionale”.

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali; la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- b. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- d. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’*arch. Francesco Maisto*;
- e. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario cat. D6 dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- f. il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania è un Ente Pubblico a carattere territoriale, la cui definizione giuridica è: “Organo di Autogoverno e disciplina della professione”.



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



Visto il precedente Accordo di Cooperazione, approvato con Delibera del Presidente/Commissario n. 01 del 31.01.2022 e siglato in data 04.02.2022, prot. n. 0102 del 09.02.2022, tra il Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, arch. Francesco Maisto, e il Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, sig. Liberato Maddaloni, relativo alla formazione di n. 25 nuove Guide Vulcanologiche, ai sensi della L.R. n. 11 del 16 marzo 1986, con il quale venivano sanciti ruoli e compiti dei rispettivi Enti.

Che per quanto riguarda l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei tale accordo trova fundamenta nelle seguenti norme dello Statuto:

- comma c), art. 2 "Obiettivi", che prevede: "Lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al consolidamento dell'identità territoriale";
- comma 3, art. 20, "Il regolamento di funzionamento degli uffici del Parco", nel quale è previsto che il Parco "promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università campane, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile."

Atteso che il modello formativo scaturito dalla collaborazione dei due Enti risulta valido anche ai fini dell'istituzione di altri profili professionali ritenuti necessari per sopperire alle esigenze di accompagnamento qualificato di escursionisti e turisti da parte di Enti Parco, Riserve Regionali, Comunità Montane, Comuni, Provincie, Università Istituti, Enti di formazione, ecc. nella Regione Campania.

Visti gli art. 21 e 22 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989, cosiddetta "Legge Quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina" che forniscono la definizione e la formazione della figura professionale di "ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA" che per maggiore chiarezza si riportano testualmente:

Art. 21 - Accompagnatori di media montagna

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Art. 22 - Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.



3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

Visto l'art. 23 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge Quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di Guida Alpina" e ss. mm. e ii.

Considerato che la figura professionale di "ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA":

- a. ha il compito di tutelare la sicurezza e incolumità dei propri allievi/clienti e utenti nelle zone montane di competenza e, quale interprete ambientale, di illustrare le caratteristiche culturali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso con esclusione dei vulcani e delle aree vulcaniche attive o quiescenti della Regione Campania che costituiscono aree di esclusiva competenza delle Guide Vulcanologiche;
- b. corrisponde ai presupposti tecnici e di idoneità per poter essere inserita nel cosiddetto Testo Unico delle Professioni Turistiche in fase di stesura presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania;
- c. apporterebbe benefici allo sviluppo sostenibile del sistema naturale locale, a partire dagli undici Enti Parco e Riserve Naturali che operano sul territorio, chiara espressione della volontà politica della Regione Campania a voler garantire una svolta ambientale ai futuri piani e programmi in atto sul territorio;
- d. andrebbe a fronteggiare e arginare il dilagare di guide cosiddette ambientali non autorizzate, dannoso fenomeno sempre più diffuso che trova spazio in corsi di formazione auto-referenziati che, tra le altre cose, non contemplan a sufficienza l'acquisizione di metodologie e tecniche necessarie per "*salvaguardare la incolumità degli escursionisti*" nelle zone montane.



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



Dato atto che

- a. l'Ente Parco dei Campi Flegrei, proprio per la posizione di primo piano che occupa nella lista dei Parchi Regionali, può e intende farsi carico di diventare l'Ente Parco di riferimento per una spinta promozionale da parte della Regione Campania per nuove iniziative formative tali da incrementare l'offerta qualitativa;
- b. il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, una volta riconosciuta la figura professionale dell'Accompagnatore di Media Montagna in Campania con l'approvazione e pubblicazione sul BURC del Testo Unico delle Professioni Turistiche in fase di stesura presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, si rende disponibile a formare gli Accompagnatori di Media Montagna, favorendo l'inserimento nell'Elenco Speciale dell'Albo del Collegio Regionale;
- c. il suddetto Collegio Regionale, non avendo in seno una struttura amministrativa in grado di poter svolgere con agevolezza le procedure burocratiche necessarie a garantire l'attivazione dei Corsi di formazione di "ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA", intende fornire, quale organo all'uopo istituito, il proprio contributo all'istituzione e alla formazione di tale figura professionale, avvalendosi del supporto logistico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei secondo un modello già in atto per l'organizzazione del nuovo bando delle Guide Vulcanologiche e per la loro formazione.

Tenuto conto del comma 1, art. 15 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni", Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale prevede che: "[... *omissis*] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Visto il comma h), punto 2, dell'art. 2, "Obiettivi", dello Statuto dell'Ente Parco, che consente: "l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [*omissis*...]".

Visto

- a. il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE;
- b. gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
TRA LE PARTI QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Quanto anticipato costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO DI COOPERAZIONE (di seguito definito, per brevità, “AdC”), da intendersi quale fase operativa di un più ampio rapporto di Partenariato tra Soggetti Pubblici.

Art. 2 – Oggetto

Il dilagare del fenomeno delle cosiddette “Guide ambientali” (operatori naturalistici che propongono la propria offerta turistica sotto una gran varietà di altisonanti titoli professionali non riconosciuti dalla Regione Campania, se non come operatori generici del comparto del turismo, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”) trova fondamento in corsi di formazione auto-referenziati che non contemplano sufficientemente l’acquisizione di metodologie e tecniche specialistiche necessarie per *“salvaguardare la incolumità degli escursionisti”*.

L’istituzione della figura dell’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA da parte della Regione Campania consentirebbe non solo di delineare nuove opportunità nell’ambito dell’offerta turistica delle aree rurali montane interne, sopperendo a una reale esigenza di figure specialistiche nell’ambito dell’accompagnamento, ma permetterebbe anche agli operatori naturalistici generici privi di legittimità di poter sanare, previa la frequentazione di un apposito corso, la propria posizione professionale.

Art. 3 – Finalità

Creare un coordinamento stabile e duraturo nel tempo tra soggetti pubblici e privati al fine di:

- a) fondare i presupposti formali per l’istituzione regionale della figura professionale dell’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA;
- b) organizzare un modello formativo corsuale di ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA e promuoverlo presso tutti gli Enti Parco e Riserve Regionali, Comunità Montane, Comuni, Provincie, Università Istituti, Enti di formazione, della Regione Campania.

Art. 4 – Destinatari

Una volta che sarà stata istituzionalizzata, anche a livello regionale, la suddetta figura professionale, i corsi che ne conseguono sono rivolti a coloro che intendono avviare un’attività autonoma o associata con altri operatori, finalizzata all’accompagnamento di persone in media montagna con esclusione dei vulcani e delle aree vulcaniche attive o quiescenti della Regione Campania che costituiscono aree di esclusiva competenza delle Guide Vulcanologiche, secondo quanto prescritto dalle norme regionali. Come tale, lo standard professionale può essere raggiunto da persone (giovani-adulte) anche non in possesso di conoscenze-capacità pregresse nell’accompagnamento e che, attraverso il suddetto corso, risultino idonee e come tali, una volta abilitate, entrino nella suddetta area professionale.



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



Area professionale

Accompagnamento/Insegnamento/Organizzazione/Gestione/Animazione/Ospitalità.

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 2008 5113 – Travel guides – Mountain Leaders
ISTAT CP 2011 - 3.4.1.5.1 - Guide e accompagnatori naturalistici e sportivi - 3.4.1.5.1.1 - Accompagnatore di montagna
Codice ATECO 2008 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 93.19.92 – Attività delle Guide Alpine

Riferimenti normativi principali

- Legge n. 6 del 2 gennaio 1989 - Legge quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina;
- Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge Quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di Guida Alpina" e ss. mm. e ii;
- L.R. n. 11 del 16 marzo 1986– Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche;

Competenze pregresse

Il percorso formativo dell'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA è fortemente caratterizzato, ciò in dipendenza del fatto che le competenze che debbono essere possedute dalla suddetta figura professionale sono correlate non solo alla biodiversità e gli habitat che si incontrano durante le escursioni, bensì ad ambienti talvolta critici nei quali è possibile trovarsi a operare. In relazione a ciò ogni materia insegnata nel corso ha una determinante componente pratica da svolgersi sul terreno. Quanto detto limita la possibilità di individuare competenze pregresse che possano intendersi come sufficienti e alternative alla organica formazione prevista dal corso. Gli stessi titoli di studio quali lauree o dottorati di ricerca o partecipazione ad altri corsi riconosciuti e non riconosciuti potrebbero non essere sufficienti, in quanto non specifici, a costituire competenze pregresse valide a sostituire le singole unità formative.

Art. 5 – “Soggetto Formatore” e “Soggetto Attuatore”

Sia l'intervento programmatico sia il corso di ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA che ne conseguono saranno svolti in forma associata tra il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche e l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. A tal fine il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche assume il



ruolo di Soggetto Formatore, mentre l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei assume il ruolo di Soggetto Attuatore per conto della Regione Campania. I due ruoli sono complementari. Il Soggetto Formatore concede in via esclusiva al Soggetto Attuatore su tutto il territorio regionale la promozione e, previa indizione del bando occorrente, la gestione dei corsi di ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA, in virtù del modello formativo in atto con il corso di Guide Vulcanologiche.

Art. 6 – Compiti e ruoli del Soggetto Formatore

I compiti del Soggetto Formatore sono:

- a. fornire al Soggetto Attuatore il supporto tecnico e gli elementi tecnici e legali necessari alla Regione Campania per l'istituzione della figura professionale dell'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA;
- b. assicurare che l'impianto formativo del corso sia coerente al profilo professionale standard approvato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane;
- c. provvedere alla stesura di un regolamento delle attività didattiche;
- d. fornire docenti e figure specialistiche.

Art. 7 – Compiti e ruoli del Soggetto Attuatore

I compiti del Soggetto Attuatore sono:

- a. creare i presupposti formali affinché la figura professionale dell'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA venga recepita dalla Regione Campania, quindi inserita nel cosiddetto testo Unico delle Professioni Turistiche in programma nella Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania. Per ottenere tale risultato l'Ente Parco Regionale utilizzerà tutta la propria influenza istituzionale e il proprio know how per far recepire ai vertici regionali l'importanza di tale figura professionale nel contesto territoriale e ambientale nel quale opera;
- b. assicurare la piena funzionalità del Corso, promuovendolo a più livelli a partire dagli 11 Parchi e Riserve della Regione Campania;
- c. garantire nei confronti della Regione l'alta qualità del corso, avvalersi della collaborazione di Istituti di Formazione accreditati dalla Regione Campania di comprovata professionalità ed esperienza con i quali siglare protocolli di intesa o convenzioni;
- d. fornire docenti e figure specialistiche.

Art. 8 – Principali figure coinvolte

Sono organismi attivi dell'intervento formativo: il Direttore Tecnico, il Coordinatore delle Attività, il Direttore Responsabile del Corso.

Il DIRETTORE TECNICO è il garante del rispetto del programma formativo, della metodologia e degli obiettivi



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



didattici. Esso è nominato dal Direttivo del Collegio Regionale e opera in accordo con il Direttore Responsabile.

Il COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ è nominato dal Direttivo del Collegio Regionale, preferibilmente nella persona del Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei o di altro soggetto o professionista con titoli ed esperienza analoga svolta. Esso sovrintende alla gestione del corso.

Il DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO cura le attività didattiche e opera in stretta collaborazione con il Direttore Tecnico. L'incarico è affidato al Soggetto Attuatore e svolto dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco o da altro soggetto che abbia maturato una professionalità idonea a svolgere l'incarico, garantita attraverso un'esperienza analoga svolta c/o l'Ente Parco stesso ovvero presso il Collegio regionale. Allorché l'intervento formativo preveda azioni e progettualità che interessano ambiti geografici localizzati oltre il perimetro istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, il COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ e il DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO svolgeranno l'incarico a titolo professionale.

Art. 9 - Prove selettive di ammissione al corso

L'accesso al Corso di formazione di Accompagnatore di Media Montagna è subordinato al superamento di prove selettive attitudinali le cui modalità di svolgimento avverranno nel rispetto dello standard formativo professionale previsto per la figura di Accompagnatore di Media Montagna e saranno dettagliate a seguito della definizione che sarà fornita dalla competente struttura della Regione. A tale proposito si evidenzia come nello standard formativo, da cui è tratta la seguente norma, sia sancito che il Collegio possa operare "in autonomia o avvalendosi di eventuali Soggetti Pubblici presenti sul territorio".

Art. 10 – Compensi

I partecipanti all'organizzazione e all'esecuzione del corso hanno diritto o al rimborso delle spese sostenute, e/o a gettoni di presenza, e/o a pagamenti forfettari o orari in base al ruolo svolto e della quantità della prestazione offerta. Gli importi da corrispondere saranno calcolati in base alle tabelle professioni calibrate sul numero delle iscrizioni pervenute alla segreteria del corso, detratti i costi di gestione.

Art. 11 – Indicazioni generali

- a. Il costo del corso di ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA è a carico dei partecipanti. La somma precisa sarà determinata a seguito del numero di domande pervenute.
- b. Il Centro di Formazione aprirà un indirizzo telematico PEC dedicato al corso. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario alla segreteria del Corso che ne rilascerà apposita ricevuta.
- c. Oltre all'aspetto organizzativo delle lezioni, il Centro di Formazione Professionale provvederà ai contratti e alla contabilità del Corso. Al termine del Corso sarà resa apposita rendicontazione.



d. I presidenti dei due Enti hanno diritto di richiedere in qualunque momento chiarimenti sullo stato amministrativo e contabile del corso.

Art. 12 – Durata del Corso

La durata del Corso è definita nel profilo professionale standard per la formazione della figura professionale dell'ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA in vigore al momento della sua istituzione nella Regione Campania.

Art. 13 - Concessione dei loghi

Ai sensi del comma 3, art. 5 “Denominazione, Emblema, Logo, Marchi” dello Statuto, l’Ente Parco concede all’iniziativa l’utilizzo del proprio stemma. Parimenti, il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche concede all’iniziativa l’utilizzo del proprio stemma.

Art. 14 – Precisazioni e Tempistica

La durata del presente *AdC* è fissata in relazione al perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e in ogni caso non andrà oltre al periodo di reggenza dall’attuale presidente dell’Ente Parco, firmatario del presente Accordo.

Art. 15 - Oneri e Modifiche

- a. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, l’*AdC* potrà essere modificato o integrato mediante accordo scritto.
- b. Per quanto riguarda l’Ente Parco, il nuovo atto dovrà essere adottato mediante Deliberazione.

Art. 16 - Spese ed oneri fiscali

Eventuali spese di registrazione scaturenti dagli effetti del presente atto sono poste a carico delle parti al 50%.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente Accordo saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione dell’Accordo stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, le Parti precisano che:

- a. l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto;



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



- b. le stesse hanno preso atto del testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. n.196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia sorgente dal presente Accordo, è competente il Foro di Napoli anche in deroga alla competenza ordinaria territoriale.

Art. 19 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente AdC troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Bacoli (Na), lì _____

Letto confermato e sottoscritto

PER IL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE
E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Il Presidente
Liberato Maddaloni

PER L'ENTE PARCO REGIONALE
DEI CAMPI FLEGREI

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco Maisto

